

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 15

Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP. (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388) 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 16

L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469) 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 15

Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP. (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 388 del 15 aprile 2015, recante in oggetto "Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 L.R. n. 24/2001, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP. Proposta all'Assemblea legislativa";

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" con nota prot. AL/2015/0020865 in data 15 maggio 2015;

- ed, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e s.m.i.;

- la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

- il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", che ha modificato il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.";

- il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

- il decreto 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.";

Viste in particolare le seguenti disposizioni della L.R. n. 24 del 2001 relative ai requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi ERP e alla determinazione dei canoni ERP:

- l'art. 4, comma 3, che demanda all'Assemblea legislativa gli atti di indirizzo per la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'art. 15 e per la definizione dei criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di ERP;

- l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale predisporre le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

- l'art. 15, comma 1, che stabilisce che i requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche;

- l'art. 15, comma 2, che stabilisce che l'Assemblea legislativa, con apposita delibera, specifica i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP e per la permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. Nella medesima delibera, l'Assemblea legislativa provvede a rivedere l'incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell'alloggio di ERP con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti;

- l'art. 24, comma 2, che prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo reddito;

- l'art. 25, comma 2, ai sensi del quale non possono essere assegnatari di un alloggio di ERP gli occupanti abusivi di un alloggio di ERP, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio;

- l'art. 25, comma 3, lettera b), ai sensi del quale il Comune non può prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2;

- l'art. 30, comma 1, lettera e), ai sensi del quale la decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune nei confronti del nucleo avente diritto che abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;

- l'art. 30, comma 1, lettera f), ai sensi del quale la decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

- l'art. 30, comma 3, ai sensi del quale il Comune è tenuto ad applicare il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel caso di dichiarazione di decadenza per superamento del limite di reddito per la permanenza di cui al comma 1, lettera f);

- l'art. 35, commi 1 e 2, che stabilisce che il canone di locazione degli alloggi di ERP è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale,

tenendo conto in particolare:

f) del valore dell'immobile e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

g) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito;

Considerato che i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP e i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP sono stati definiti con i seguenti atti regionali:

- deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, recante "Specificazione dei requisiti per accedere all'Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001.";

- deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, recante "Criteri generali per la determinazione dei canoni di Edilizia residenziale pubblica (ERP) - Art. 4, commi 3 e 4 L.R. 8 agosto 2001, n. 24.";

- deliberazione di Consiglio regionale n. 485 del 28 maggio 2003, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica.";

- delibera della Giunta regionale n. 468 del 11 aprile 2007, recante "Attuazione dell'art. 15 comma 2, L.R. N. 24/01 Aggiornamento dei limiti di reddito per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi ERP.";

- determinazione del Responsabile del Servizio della Giunta regionale Politiche abitative n. 7436 del 30 luglio 2009, recante "Aggiornamento ai sensi della L.R. n. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.";

- deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 16 aprile 2012, recante "L.R. n. 24/2001, art. 15, comma 2. Determinazioni relative ai criteri di accesso all'edilizia residenziale pubblica (ERP).";

Dato atto che attualmente il quadro dei requisiti definito e dettagliato dagli atti regionali indicati risulta essere il seguente:

- per quanto riguarda il requisito della "cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente italiana", di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), può richiedere l'assegnazione:

a.1) il cittadino italiano;

a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, definito ai sensi del comma sesto dell'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- per quanto riguarda il requisito della residenza o sede dell'attività lavorativa, di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), occorre uno dei seguenti requisiti:

b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o a cui si riferisce il bando di concorso;

b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;

b.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

- per quanto riguarda il requisito dei "limiti alla titolarità dei diritti reali", di cui all'art. 15, comma 1, lett. c):

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore (lettera così sostituita dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002, punto 7);

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore (lettera così sostituita dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002, punto 7);

le lettere c.3) e c.4) sono state soppresse dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002;

c.5) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

- per quanto riguarda il requisito "dell'assenza di precedenti assegnazioni o contributi", di cui all'art. 15, comma 1, lett. d), è richiesta:

d.1) l'assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;

d.2) l'assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- per quanto riguarda il requisito del "reddito del nucleo avente diritto", di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore I.S.E.

Non deve superare € 34.380,60.

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000 al lordo della franchigia prevista dal D.lgs. 109/98 come modificato dal D.lgs. 130/2000, ossia di € 15.493,71;

Il valore del patrimonio mobiliare di 35.000 euro, al lordo della franchigia di euro 15.493,71 prevista dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66% (lettera e) della delibera della Giunta regionale n. 468/2007);

e.2) valore I.S.E.E.

Non deve superare € 17.154,30.

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

e.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

La riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'Inps si applica anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione (lettera f) della delibera della Giunta regionale n. 468/2007);

Considerato inoltre che la disciplina regionale ha previsto:

- relativamente ai requisiti per la permanenza, che i limiti di reddito sono pari a 51.462,90 € (ISE) e 34.308,60 € (ISEE); gli altri requisiti sono quelli già previsti per l'assegnazione dalla delibera di Consiglio regionale n. 327/02, con esclusione del limite di 35.000 € relativo al patrimonio mobiliare: i valori ISE (e i conseguenti ISEE), per i nuclei assegnatari, vengono ridefiniti attraverso la detrazione del 50% della componente derivante dal patrimonio mobiliare, come definito dall'ISP (Indicatore della Situazione patrimoniale) (punto 4 della deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002);

- che i requisiti per l'accesso all'ERP debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lett. c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda (punto 6 della deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002);

Dato atto inoltre che il sistema del calcolo dei canoni ERP attualmente vigente, come definito dagli atti regionali, risulta in sintesi essere il seguente:

- il valore dell'immobile e la situazione economica della famiglia sono i parametri utilizzati per il calcolo dei canoni;

- la situazione economica della famiglia è valutata applicando il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, tenendo conto sia del valore dell'ISE che del valore dell'ISEE ed altresì delle caratteristiche del nucleo. Sulla base di questi valori la Regione ha individuato diverse fasce di utenza:

1. fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito;
2. fascia di accesso costituita da nuclei familiari, al di fuori della fascia di protezione, per i quali il Comune stabilisce un canone, all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;
3. fascia della decadenza, riferita ad utenti dichiarati decaduti, ai quali applicare fino al rilascio dell'alloggio un canone maggiorato rispetto a quello previsto per la fascia precedente, definito dal Comune entro i limiti fissati dalla Regione;

- per il collocamento nelle diverse aree è necessario che entrambi i limiti (ISE, ISEE) siano rispettati;

- la determinazione dei canoni presenta una articolazione in sottofasce e il canone realmente definito ha sempre un valore differente per ogni assegnatario, fluttuando in base al modificarsi delle condizioni soggettive dei singoli nuclei, per esempio del reddito o anche del numero di componenti;

- per i nuclei appartenenti alla fascia di protezione il calcolo del canone tiene conto esclusivamente delle condizioni soggettive, mentre negli altri casi vengono considerate anche le condizioni oggettive e, per graduare il passaggio da fasce con canone interamente soggettivo ad altre con canone comprendente anche condizioni oggettive, sono previste sottofasce intermedie con canone determinato in modo misto, risultante da un mix diversificato di elementi soggettivi ed oggettivi;

- per la fascia di protezione viene definita un'incidenza massima del canone sul reddito a prescindere dal valore dell'alloggio assegnato; di conseguenza il canone è una % del reddito che può oscillare fra il 6% e il 12% del reddito ISE, spettante al Comune l'individuazione del livello puntuale;

- per l'accesso e la permanenza all'ERP (ad esclusione della fascia di protezione) per commisurare il canone al valore dell'immobile sono previsti 2 coefficienti che tengono conto delle diverse zone del territorio (coefficiente alfa) e delle caratteristiche dell'alloggio (coefficiente beta); la Regione ha individuato la fascia di oscillazione per entrambi ed i Comuni individuano i valori di entrambi per ciascun alloggio;

- per l'area dell'accesso il valore al mq dell'alloggio tipo è stato individuato in 10-25 euro/mq e il canone annuo deve essere compreso fra il 12%-16% del reddito ISE del nucleo;

- per l'area della permanenza il canone base è circa 30-60 euro/mq annuo, valori che moltiplicati per la superficie dell'alloggio e i due coefficienti danno l'importo del canone che tuttavia deve essere compreso fra il 12% e il 18% del reddito ISE del nucleo;

- per l'area della decadenza il canone viene calcolato con i valori stabili per la permanenza e a questo importo viene applicata una maggiorazione definita dai Comuni sulla base dei valori locativi del libero mercato;

Visto altresì l'atto di indirizzo - ordine del giorno n. 4451/1 - sulla gestione del patrimonio abitativo pubblico - approvato dall'Assemblea legislativa in data 11 dicembre 2013 a seguito dell'approvazione della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 24 "Modifiche alla Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)", con il quale l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta a sottoporle un atto teso a:

- perseguire l'equità favorendo i processi di mobilità nell'utilizzo degli alloggi ERP attraverso una riduzione della forbice tra il reddito di accesso all'ERP e quello di permanenza;

- definire modalità più semplici di calcolo dei canoni e maggiormente flessibili nel determinare la progressione reddituale, superando così l'eccessiva rigidità delle attuali fasce. In particolare il canone oggettivo dovrà costituire il parametro di riferimento sul quale determinare gli abbattimenti in relazione alla situazione reddituale dell'assegnatario;

- mantenere una fascia di protezione per l'area di maggior disagio, adeguando gli strumenti di controllo per renderli maggiormente efficaci nel contrasto all'infedeltà dichiarativa;

Ritenuto necessario rivedere la specificazione dei requisiti

per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP per le seguenti motivazioni:

1. per quanto attiene il requisito della cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, occorre considerare le modifiche intervenute nella normativa comunitaria e statale in materia di cittadini stranieri, di familiari di cittadini dell'Unione Europea e di titolari di protezione internazionale: nello specifico la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, che ha dettato i principi fondamentali del trattamento giuridico dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che soggiornano nel lungo periodo in uno degli Stati membri e il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (di modifica del decreto legislativo n. 286 del 1998) che ha sostituito la carta di soggiorno con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" e ha riconosciuto ai soggiornanti di lungo periodo di poter usufruire di una serie di prestazioni, tra cui l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo citato "quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1."; la dizione permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è stata successivamente sostituita dalla dizione "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" dall'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 "Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"); il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche, che all'art. 29, comma 3-ter, ha equiparato i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria) ai cittadini italiani nell'accesso ai benefici all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del D.lgs. n. 286/1998; il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" che, all'art. 19, comma 2, ha esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dei cittadini dell'Unione regolarmente soggiornati la parità di trattamento nel campo di applicazione del Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2012/C 326/01;
2. per quanto attiene i limiti alla titolarità di diritti reali occorre semplificare e snellire le previsioni regionali, valorizzando l'elemento saliente e discriminante al fine dell'accesso all'ERP, ossia quello della disponibilità materiale di un alloggio, escludendo dunque la rilevanza della nuda proprietà e dei diritti pro quota che non comportano disponibilità dell'alloggio;
3. per quanto attiene il reddito del nucleo avente diritto, occorre rivedere nel complesso tale requisito alla luce delle profonde modifiche intervenute nella società a livello economico, sociale, occupazionale e anche normativo, al fine di garantire l'accesso e la permanenza alle famiglie meno abbienti e di favorire i processi di mobilità nell'utilizzo degli alloggi di ERP;

Considerata la rilevanza, al fine dell'aggiornamento del requisito

del reddito del nucleo avente diritto, del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE, definito dal D.P.C.M. n. 159/2013, tendente a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie;

Dato atto che attualmente non sono ancora disponibili i dati che deriveranno dall'applicazione del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE;

Ritenuto opportuno definire in tale sede, tenendo conto anche dell'impegno assunto con l'ordine del giorno soprarichiamato, alcuni elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente diritto, rinviando la disciplina puntuale di tale requisito ad un successivo atto di Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE rilasciate dai centri competenti e acquisite dalle Acer:

1. ISEE quale unico parametro di riferimento che, in considerazione di una serie di elementi reddituali, patrimoniali e personali che vengono considerati al fine della determinazione del medesimo, consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare, intesa come insieme di risorse disponibili;

2. eventuale revisione del valore ISEE per l'accesso all'ERP;

3. diminuzione della distanza attualmente esistente tra il limite di reddito per l'accesso e quello per la permanenza, in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%;

4. revisione del limite al valore del patrimonio mobiliare quale requisito per l'accesso e definizione di un limite anche ai fini della permanenza in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%, anche considerando la possibilità di introdurre una scala di equivalenza per la valutazione del patrimonio familiare;

5. revisione del sistema delle riduzioni al valore ISEE rilasciato dai centri competenti;

Ritenuto necessario, altresì, rivedere la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP in quanto il sistema attualmente vigente risulta eccessivamente complesso, anche per il rilevante numero di parametri, e foriero di una eccessiva presenza di sottofasce di canoni che alimentano differenze territoriali eccessive, per cui nuclei familiari con redditi ISEE simili, che abitano alloggi di uguale superficie, si trovino a pagare canoni estremamente diversi fra loro;

Considerato necessario acquisire, come già detto per il requisito del reddito, i dati che deriveranno dalla applicazione della nuova ISEE, al fine di verificarne l'impatto sul sistema di calcolo;

Ritenuto opportuno definire in tale sede, tenendo anche conto dell'impegno assunto con l'ordine del giorno soprarichiamato, alcuni elementi relativamente alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE rilasciate dai centri competenti e acquisite dalle Acer:

1. il calcolo del canone deve basarsi su due parametri: le caratteristiche oggettive dell'alloggio e la condizione economica dei nuclei che vi risiedono, al fine di salvaguardare le caratteristiche e finalità sociali degli alloggi ERP e di mantenere nel tempo la conservazione del valore del patrimonio ERP;

2. per ciascun alloggio deve essere calcolato il canone concordato così come previsto dalla L. 431/98 e dagli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, accordi che individuano la fascia di oscillazione del valore al mq delle abitazioni per le varie zone territoriali comunali e per le diverse tipologie di alloggi, che permettono di determinare per ciascun alloggio un canone oggettivo che tiene conto delle caratteristiche dell'abitazione, dell'immobile e della sua ubicazione;

3. il canone d'affitto degli alloggi di ERP deve rappresentare una percentuale del canone concordato che varia in funzione del reddito ISEE del nucleo familiare;

4. tale percentuale deve assicurare la progressività dell'incidenza del canone sul reddito sia per la fascia dell'accesso che per la permanenza, fermo restando la necessità di definire una fascia di protezione per l'area di maggior disagio;

5. il canone d'affitto non può essere pari a zero, ma dovrà essere un valore minimo stabilito dal regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP stabiliti dalla disciplina regionale;

6. il canone può tenere conto della classe di efficienza energetica conseguita dall'alloggio a seguito di intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico che abbia determinato un effettivo risparmio sui consumi;

Preso atto che gli accordi territoriali stipulati ai sensi della L. n. 431 del 1998 presentano una rilevante disomogeneità, spesso non sono aggiornati ed inoltre non coprono l'intero territorio regionale;

Ritenuto quindi opportuno definire un sistema di calcolo omogeneo e articolato sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dalla L. n. 431/1998 in materia di canone concordato, con il supporto operativo del Tavolo di concertazione Regione - Enti locali, Associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative, di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i. (di cui alla D.G.R. n. 153 del 2015);

Considerato opportuno promuovere l'esercizio associato delle attività amministrative da parte delle Unioni dei Comuni, al fine di semplificazione e di economicità ed in coerenza con il sistema di riordino territoriale regionale attuato con la L.R. n. 21 del 2012;

Ritenuto quindi di prevedere che l'Unione dei Comuni, qualora abbia avuto il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni in materia di politiche abitative ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21 del 2012, emani un regolamento unico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, prevedendo un unico bando chiuso o aperto sulla cui base verrà definita una graduatoria per ogni ambito comunale;

Preso atto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali contenute nell'art. 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014);

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 388 del 15 aprile 2015, qui allegato;

Previa votazione palese, attraverso l'uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti n. 46
assenti n. 4
votanti n. 46

favorevoli n. 26

contrari n. 9

astenuiti n. 11

delibera:

1. di approvare l'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in cui vengono specificati i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 e 2, della L.R. n. 24/2001, e vengono definiti alcuni elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;
2. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT, previo parere della competente commissione assembleare, la disciplina puntuale relativa al requisito del reddito del nucleo avente, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT, previo parere della competente commissione assembleare, la disciplina puntuale relativa alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 e con il supporto operativo del Tavolo di concertazione Regione - Enti locali, Associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative, di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i., al fine di determinare un sistema di calcolo omogeneo e articolato sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dalla L. n. 431/1998 in materia di canone concordato;
4. di prevedere che l'Unione dei Comuni, qualora abbia avuto il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni in materia di politiche abitative ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21 del 2012, emani un regolamento unico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, prevedendo un unico bando chiuso o aperto sulla cui base verrà definita una graduatoria per ogni ambito comunale, fermo restando la possibilità prevista al successivo punto 5;
5. di prevedere che i limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP;
6. di specificare che fino all'emanazione da parte della Giunta regionale, secondo le indicazioni presenti nell'Allegato 1, della disciplina relativa al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, le amministrazioni comunali e gli enti che gestiscono il patrimonio ERP applicheranno la disciplina regionale attualmente vigente;
7. di precisare che dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT, si intende superata la deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 2002, ad eccezione della parte relativa al requisito dei limiti del reddito (lettera e), e la deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 2002, punti 6 e 7;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Nel presente allegato vengono specificati i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 e 2, della L.R. n. 24 del 2001; vengono inoltre definiti alcuni elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT.

In premessa si specifica che:

- i requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda;
- i requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso, fermo restando quanto previsto alla sottostante lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.

Requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP (art. 15, L.R. n. 24 del 2001).**a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Al fine della permanenza nell'alloggio ERP la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.

Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.

c) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) REQUISITO DEL "REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO"

Per quanto riguarda il requisito del reddito del nucleo avente diritto si definiscono in tale sede alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale di tale requisito ad un successivo atto di Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:

1. ISEE quale unico parametro di riferimento che, in considerazione di una serie di elementi reddituali, patrimoniali e personali che vengono considerati al fine della determinazione del medesimo, consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare, intesa come insieme di risorse disponibili;
2. eventuale revisione del valore ISEE per l'accesso all'ERP;
3. diminuzione della distanza attualmente esistente tra il limite di reddito per l'accesso e quello per la permanenza, in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%;
4. revisione del limite al valore del patrimonio mobiliare quale requisito per l'accesso e definizione di un limite anche ai fini della permanenza in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%, anche considerando la possibilità di introdurre una scala di equivalenza per la valutazione del patrimonio familiare;
5. revisione del sistema delle riduzioni al valore ISEE rilasciato dai centri competenti.

Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP.

Per quanto riguarda la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP si definiscono in tale sede alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:

1. il calcolo del canone deve basarsi su due parametri: le caratteristiche oggettive dell'alloggio e la condizione economica dei nuclei che vi risiedono, al fine di salvaguardare le caratteristiche e finalità sociali degli alloggi ERP e di mantenere nel tempo la conservazione del valore del patrimonio ERP;
 2. per ciascun alloggio deve essere calcolato il canone concordato così come previsto dalla L. 431/98 e dagli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, accordi che individuano la fascia di oscillazione del valore al mq delle abitazioni per le varie zone territoriali comunali e per le diverse tipologie di alloggi, che permettono di determinare per ciascun alloggio un canone oggettivo che tiene conto delle caratteristiche dell'abitazione, dell'immobile e della sua ubicazione;
 3. il canone d'affitto degli alloggi di ERP deve rappresentare una percentuale del canone concordato che varia in funzione del reddito ISEE del nucleo familiare;
 4. tale percentuale deve assicurare la progressività dell'incidenza del canone sul reddito sia per la fascia dell'accesso che per la permanenza, fermo restando la necessità di definire una fascia di protezione per l'area di maggior disagio;
 5. il canone d'affitto non può essere pari a zero, ma dovrà essere un valore minimo stabilito dal regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP stabiliti dalla disciplina regionale;
 6. il canone può tenere conto della classe di efficienza energetica conseguita dall'alloggio a seguito di intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico che abbia determinato un effettivo risparmio sui consumi.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 16

L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 469 del 27 aprile 2015, recante ad oggetto "L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 e s.m.i - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. Proposta all'Assemblea legislativa";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2015/0020869 in data 15 maggio 2015;

Preso atto delle correzioni di errori materiali presentate ed accolte nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

- la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in materia di riqualificazione urbana", integrata e modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";

- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015";

Visto in particolare l'art. 8 della L.R. 24/2001 che definisce, quale strumento di programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative, il "Programma pluriennale per le politiche abitative";

Considerato che il suddetto articolo determina i contenuti del Programma, con particolare riferimento alle linee di intervento, da definire anche in relazione ai fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali, all'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei bisogni abitativi, alle modalità di incentivazione, ai settori di intervento ed ai criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli stessi;

Visto il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 24/2001, che prevede la presentazione all'Assemblea Legislativa, per l'approvazione, della proposta "Programma pluriennale per le politiche abitative" con i contenuti sopra richiamati;

Richiamato il programma di mandato della Giunta che individua, tra le priorità strategiche più rilevanti nel contesto attuale relativamente al settore "Casa" l'approvazione del "Programma pluriennale per le politiche abitative", compreso il "Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari";

Ritenuto, a tal fine, opportuno:

- promuovere, anche in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24/2001, un Programma coordinato di interventi per le politiche abitative, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le azioni e le finalità;

- demandare a successivi atti della Giunta regionale la definizione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Valutata l'opportunità di approvare, il programma regionale denominato "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari", così come riportato nell'allegato "B", parte integrante della presente deliberazione, al fine di sostenere l'edilizia residenziale sociale destinata alle categorie sociali che vogliono costruirsi una prospettiva futura ma che non riescono a soddisfare la loro domanda di servizi abitativi alle condizioni di mercato e gli operatori economici del settore edilizio particolarmente colpito dalla congiuntura economica negativa; e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;

Visti, in particolare:

- l'art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, che promuove un Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

- il Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2015, registro 1277, con il quale sono stabiliti i criteri per la formulazione del citato programma ed inoltre sono state ripartite le risorse a favore delle Regioni ed in particolare alla Regione Emilia-Romagna è stato assegnato un finanziamento di Euro 35.173.991,11 che saranno disponibili ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale, dando atto che si procederà nelle diverse e successive fasi dell'azione amministrativa-contabile della Regione alla puntuale collocazione finanziaria di tale risorse a valere sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa contabile vigente;

- che le Regioni devono selezionare le proposte di intervento da ammettere a finanziamento in conformità ai criteri di cui al sopracitato decreto interministeriale e attribuire le relative risorse agli enti destinatari;

Valutata l'opportunità di definire le caratteristiche del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERS ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, così come riportato nell'allegato "C", parte integrante della presente deliberazione, e demandare ad un successivo atto della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità attuative degli interventi e di partecipazione al bando regionale "Programma di recupero di immobili alloggi di edilizia residenziale pubblica";

Dato atto che le risorse necessarie all'attuazione del presente programma troveranno allocazione nell'ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2015-2017, di cui alle L.R. n. 3 e n. 4 del 30 aprile 2015 (legge finanziaria 2015 e bilancio di previsione 2015-2017) e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

Dato atto che sotto il profilo finanziario si intende destinare, a livello previsionale, per la realizzazione del "Programma una

casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” l’ammontare complessivo di 12 milioni di Euro, che verranno resi disponibili solo a seguito della approvazione della legge regionale di bilancio di previsione 2015-2017;

Stabilito inoltre che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015;

- la L.R. 18 novembre 2014, n. 25 concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2015” in attuazione dell’art. 17 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);

- le LL.RR. n. 28 e n. 29 del 20 dicembre 2013, rispettivamente legge Finanziaria regionale e legge di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016;

- le LL.RR. n. 17 e n. 18 del 18 luglio 2014, rispettivamente legge Finanziaria regionale e legge di assestamento dei Bilanci medesimi;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa, n. 469 del 27 aprile 2015, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1. di approvare, sulla base di quanto richiamato in premessa, il “Programma coordinato per le politiche abitative”, in attuazione dell’art. 8 della Legge regionale n. 24/2001, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione dei conseguenti provvedimenti attuativi;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma regionale denominato “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari”, così come riportato nell’allegato “B” parte integrante della presente deliberazione e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le principali caratteristiche del “Programma di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica” così come riportato nell’allegato “C” parte integrante della presente deliberazione e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;
4. di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione del presente programma troveranno allocazione nell’ambito dei capitoli del Bilancio di previsione 2015-2017, di cui alle L.R. n. 3 e n. 4 del 30 aprile 2015 (legge finanziaria 2015 e bilancio di previsione 2015-2017) e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;
5. di stabilire inoltre che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato “A”

PROGRAMMA PLURIENNALE COORDINATO DI INTERVENTI PER LE POLITICHE ABITATIVE

INDICE

Capitolo 1

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Capitolo 2

IL QUADRO ATTUALE

Capitolo 3

I RISULTATI CONSEGUITI

3.1 Le azioni avviate nella precedente legislatura

3.2. Misure per il sostegno delle famiglie

Capitolo 4

LE LINEE DI INTERVENTO: LA "FILIERA DELL'ABITARE"

4.1 Il nuovo paradigma dell' *housing* sociale

4.2 Esperienze di cohousing

4.3 Costituzione di un fondo immobiliare per l'housing sociale

4.4 Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari

4.5 Nuove modalità per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà

4.6 Valorizzazione e rinnovamento del parco alloggi di proprietà pubblica

1) Finalità del programma

Le politiche abitative rappresentano una parte importante delle politiche sociali perchè è la casa che assicura alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, come la cura degli anziani e l'educazione dei figli e consente di instaurare quei rapporti sociali che costituiscono il cemento della comunità.

La lunga crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi sette anni e ancora grava sullo sviluppo e l'occupazione, oltre a generare un impoverimento delle famiglie e delle imprese ha messo a dura prova lo stato sociale, chiamato a rispondere a nuove esigenze con risorse sempre più scarse.

La sfida che ci si pone davanti oggi è di rispondere al bisogno di casa come obiettivo di *welfare urbano* in cui il sistema dell'edilizia sociale sia integrato con i servizi urbani. Si tratta di un modo evoluto di concepire l'abitare fondato sulla coesione sociale, sulla accessibilità e sulla gestione coordinata delle strutture abitative e dei servizi correlati (spazi comuni, servizi di vicinato, micronido, assistenza domiciliare per anziani e disabili, ecc.), e sulla sostenibilità complessiva del sistema: privilegiando quindi la scelta del recupero del patrimonio esistente, della rigenerazione dei tessuti urbani più degradati rispetto a quella della espansione degli insediamenti e al consumo di nuovo suolo.

La legge regionale n. 24/2001, *Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*, rinnovata nel dicembre 2013 negli obiettivi e nelle finalità, dichiara questo intento in modo esplicito nell'art. 2, *Finalità della programmazione degli interventi di edilizia residenziale sociale*, laddove afferma: "La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. La riforma organica della disciplina dell'ERP si è resa necessaria da un lato per assicurarne la *governance* nel mutato assetto istituzionale che vede subentrare al ruolo delle Province quello delle Città metropolitane e delle Unioni dei Comuni; dall'altro per rafforzare la risposta complessiva al rinnovato fabbisogno di casa e per contrastare gli effetti della crisi economica ed occupazionale, di cui il disagio abitativo è uno dei sintomi più gravi: un dato significativo è il numero crescente degli sfratti emessi per morosità che sul territorio regionale è passato da 3.504 nel 2005 a 6.476 nel 2012, secondo i dati del Ministero degli Interni.

Per dare risposta a questa situazione di vera e propria emergenza sociale che potremmo definire di *povertà abitativa*, è necessario ripensare il sistema dell'offerta di servizi abitativi puntando alla sinergia del settore privato con le amministrazioni pubbliche attraverso una manovra coordinata che punti a riutilizzare aree urbanizzate e a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati per destinarli ad alloggi a costo contenuto. Si tratta quindi di dare senso alla definizione di alloggio sociale e del sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) come insieme di provvidenze pubbliche finalizzate ad incentivare l'intervento degli operatori privati nell'offerta di servizi abitativi a costi accessibili alla domanda rappresentata da chi oggi vive un disagio abitativo dovuto alla sproporzione degli oneri sostenuti per soddisfare un bisogno primario ad un livello dignitoso rispetto al proprio reddito familiare, spesso deprivato dalla crisi economica e occupazionale.

La legge regionale 24/2001 considera come un unico corpo organico il sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e promuove la programmazione regionale degli interventi pubblici di edilizia residenziale sociale, *compresi quelli di edilizia residenziale pubblica*: l'ERP dunque come parte di un più articolato sistema di provvedimenti di edilizia residenziale sociale.

Ma contemporaneamente la legge regionale si propone di ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente ed a termine a canone ridotto rispetto ai valori di mercato attraverso il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione, al raggiungimento della quota di alloggi di edilizia residenziale sociale stabiliti dai Piani Strutturali Comunali (PSC), in attuazione, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). E' in base a questa legge, anch'essa rinnovata in tempi recenti (L.R. 6/2009) che la pianificazione urbanistica è chiamata a contribuire allo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale tramite la cessione di aree o la realizzazione di interventi di ERS da parte dei soggetti privati detentori di diritti edificatori in un'ottica di trasformazioni urbane coordinate dagli strumenti di perequazione e da una regia pubblica tesa alla omogenea distribuzione diffusa di alloggi sociali e di servizi complementari alla residenza.

La programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative è un atto che in base all'art. 8 della Legge regionale ha contenuti pluriennali ed è approvato dall'Assemblea legislativa. Il presente Programma determina quindi le linee di intervento e le tipologie di contributi da assegnare rispettando alcuni criteri di priorità predefiniti dalla legge stessa:

- a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;
- b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento;
- c) la rigenerazione e l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo anche attraverso programmi di riqualificazione urbana.

Questo programma è articolato in modo da integrarsi con gli interventi promossi dal "Piano casa" nazionale approvato con Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, costituendo un primo nucleo organico di una politica coordinata di rigenerazione urbana e politiche abitative, cui corrisponde l'unificazione dei servizi regionali competenti in un unico Servizio qualità urbana e politiche abitative.

Inoltre il programma punta ad integrare le risorse del Programma Operativo Regionale POR-FESR: in particolare per quanto attiene all'Asse 4 (*low carbon economy*) in cui è prevista un'azione prioritaria per sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell'edilizia abitativa; ed inoltre per le implicazioni delle politiche abitative con gli obiettivi dell'Asse 9: Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione.

2) Il quadro attuale

L'Emilia-Romagna che da tempo si situa nelle posizioni più elevate nelle graduatorie fra le regioni europee e italiane per indicatori relativi agli standard di vita, alla distribuzione del reddito e della ricchezza e al grado di coesione sociale ha evidenziato, negli ultimi anni, preoccupanti segnali di crisi del sistema sociale.

Rallentano i ritmi di crescita della popolazione residente, dopo aver sperimentato nel decennio precedente tassi di crescita dell'1% annuo, dovuti ai minori apporti della popolazione straniera ma, anche, da quella proveniente dalle altre regioni italiane. Le famiglie sono sempre più frammentate e, l'ultimo dato a disposizione, evidenzia in 2,22 il numero medio di componenti la famiglia. La popolazione nel suo complesso invecchia e la percentuale di anziani, ovvero di coloro che superano i 65 anni di età è, all'inizio del 2014, pari al 23% mentre gli over 75 sono il 12,2%. Le modifiche intervenute sulla struttura della popolazione influenzano in modo consistente l'indice di dipendenza, dato dal rapporto fra persone in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e 100 persone in età attiva (15-64 anni) che si attesta al 58%, valore che esprime la pressione potenziale sul sistema di welfare.

Dal 2008 ad oggi in Emilia-Romagna hanno chiuso oltre 7.800 unità locali di imprese con una perdita in termini occupazionali pari a poco meno di 64mila addetti (-3,8% è la variazione in termini di unità locali e -1,9% degli addetti); nel settore delle costruzioni in crisi già da tempo, nel periodo considerato, la perdita in termini di addetti è ancor più pesante e si attesta attorno al 13% ovvero poco meno di 22.700 addetti.

La crisi economica ed occupazionale ha avuto notevoli riflessi sui redditi delle famiglie e sulla sua distribuzione anche se l'incidenza della povertà relativa ovvero il numero di famiglie in condizioni di povertà sul totale delle famiglie residenti appare stabile e, nel 2013, è pari al 4,5%. Da un'indagine Istat si rileva che il 43% delle famiglie valuta la propria situazione economica, rispetto all'anno precedente, un po' peggiorata e il 15% molto peggiorata; inoltre il 38,5% delle famiglie giudica le proprie risorse economiche scarse mentre un 5,2% le ritiene insufficienti.

Lo scenario di previsione macroeconomica curato da Unioncamere e Prometeia, aggiornato a febbraio 2015, evidenzia un contesto regionale caratterizzato da una crescita del prodotto interno lordo stimata per il 2014 allo 0,2% e un'ipotesi di crescita nel 2015 che non dovrebbe superare l'1,2%. La domanda interna regionale dovrebbe risultare sostanzialmente invariata a fine anno e comunque con un andamento inferiore rispetto a quello riferito al Pil, potrebbe invece esserci una sua ripresa (+0,5%) per il 2015. Questo andamento riflette la flessione degli investimenti, nonostante una dinamica positiva dei consumi delle famiglie. Gli investimenti fissi lordi nel 2014 si ipotizzano di nuovo in calo (-1,3%), a causa dei bassi livelli di fiducia delle imprese. Nel corso del 2015 l'andamento degli investimenti potrebbe registrare una lieve ripresa (+0,3%), grazie anche ai segnali di crescita a livello europeo e mondiale. Per quanto riguarda nello specifico il settore delle costruzioni, lo scenario evidenzia per il 2014 una diminuzione reale del valore aggiunto delle costruzioni in Emilia-Romagna pari al 2,5% (-2,7% in Italia).

Segnali di ripresa si avvertono per il mercato immobiliare in Emilia-Romagna. L'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate registra un numero di transazioni normalizzate nel 2014 pari a 34.742 registrando un aumento del 6,2% rispetto al 2013 (Italia+3,6%). Ulteriori segnali si avvertono anche dal rapporto mensile dell'Abi di aprile 2015 dove emerge che in Italia, nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015 le nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili hanno registrato un incremento annuo di +42,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Pur in presenza di lievi segnali di ripresa va comunque tenuto conto che l'area del disagio abitativo esiste anche in Emilia-Romagna, sebbene meno acuta e più ristretta che altrove, e ha subito un'evoluzione problematica e per contenerla sarà necessario accentuare l'impegno.

Dall'inizio di questo decennio è aumentato il disagio abitativo di origine economica che si manifesta nell'aumento sia dell'incidenza delle spese per l'abitazione sul reddito sia del numero di famiglie che incontrano difficoltà a pagare l'affitto. Le situazioni di più grave disagio sono certamente registrate dai provvedimenti di sfratto. Gli sfratti emessi erano circa 3.500 nel 2001, erano diventati poco più di 5.600 nel 2008 e, nel 2013, raggiungono il valore di 7.642. Il numero degli sfratti emessi per morosità è passato da poco più di 5.000 nel 2008 a 7.400 nel 2013. Aumentano anche le richieste di esecuzione di sfratti che, nel 2008, hanno superato le 8 mila unità e nel 2013 sono circa 14mila e si concentrano soprattutto nel capoluogo regionale. Nel 2013 il rapporto fra sfratti emessi e 1000 famiglie che vivono in affitto è circa 21, valore che colloca la regione Emilia-Romagna ai primi posti della graduatoria delle regioni italiane. Negli ultimi anni il disagio abitativo emerge anche fra i proprietari della propria abitazione perché aumentano anche i pignoramenti; l'Adusbef che effettua annualmente il monitoraggio su 35 tribunali, per l'Emilia-Romagna considera quelli di Bologna, Ferrara e Modena, stima per il 2013 poco più di 6.000 pignoramenti che diventano circa 7.500 nel 2014 con una crescita di circa un quarto dei provvedimenti emessi.

Una componente del disagio abitativo è anche quella delle liste di attesa per l'assegnazione di una casa popolare. Da un'indagine condotta su 54 comuni emiliano-romagnoli di grandi dimensioni, dove vivono circa 2,7 milioni di abitanti pari al 61% della popolazione totale, il numero complessivo delle domande inserite nelle graduatorie dell'ERP ammonta a 24.269. Negli stessi comuni gli alloggi ERP sono poco più di 43mila che, mediamente, porta a dire che c'è un ulteriore 56% di nuclei familiari che aspetta di entrare in un alloggio pubblico.

A questa situazione si sono sommate le conseguenze della crisi economica, che hanno prodotto tra l'altro una diffusione del lavoro temporaneo e di altre forme di rapporti di lavoro a tempo determinato. A questi cambiamenti più strutturali del mercato del lavoro si sono affiancati gli esiti della grave congiuntura, che non sembra essere ancora superata nonostante i lievi segnali di ripresa, che si traducono in disoccupazione, soprattutto giovanile, o nel ricorso alla cassa integrazione per un certo numero di lavoratori. Alla difficoltà di trovare alloggio a costi sostenibili si somma il fattore di instabilità e insicurezza del lavoro che non consentono alle famiglie e, soprattutto, ai giovani di accedere a mutui agevolati per l'acquisto della casa, la cui concessione è condizionata dalla disponibilità di un reddito fisso a garanzia della solvibilità.

Si è creata così e, rischia di allargarsi, un'area "grigia" di persone e di famiglie che non possono contare sulla certezza di reddito nel tempo, formate soprattutto dalle fasce più deboli della forza lavoro, ma che interessa anche settori del lavoro autonomo e delle professioni che, in passato, sarebbero stati senz'altro classificati, quanto a status socio-economico, tra le classi medie.

L'ampliarsi della platea di persone in condizioni di debolezza e/o precarietà economica, la crescita dei costi dei servizi abitativi e la fragilità dei legami familiari non potranno che acuire il disagio abitativo soprattutto in alcuni segmenti della popolazione quali le persone anziane e gli stranieri.

3) I risultati conseguiti

3.1 Le azioni avviate nella precedente legislatura

La Regione nella passata legislatura per dare sollievo alle diverse forme di disagio abitativo ha coniugato i principi solidaristici con la sostenibilità ambientale e le politiche urbanistiche di governo del territorio per accrescere l'offerta di case per la fascia più debole della popolazione e, al contempo, sostenere il settore dell'edilizia in crisi da tempo. Inoltre per fronteggiare l'emergenza abitativa dovuta prevalentemente alla crisi economica e occupazionale ha sostenuto le famiglie con l'erogazione di vari contributi.

L'incremento di alloggi si è ottenuto con i seguenti programmi edilizi:

Una casa alle giovani coppie

Il programma ha consentito alle giovani generazioni di soddisfare, in maniera definitiva, la loro domanda di servizi abitativi e, dal 2010 a tutt'oggi, con l'emanazione di 9 bandi, sono stati investiti circa 39 milioni di euro che hanno permesso di finanziare 1.685 alloggi ubicati su tutto il territorio regionale. Inoltre, nella difficile situazione di mercato che caratterizza l'economia e, in particolare, l'edilizia, la decisione assunta dalla Giunta regionale può contribuire a fare acquisire liquidità alle imprese/cooperative proprietarie di alloggi che il mercato non dimostra di assorbire autonomamente e contribuire a diminuire il proprio stock di abitazioni invendute. Il contributo regionale base è di 20mila euro, elevato a 30mila per i nuclei che risiedono e acquistano un alloggio in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Edilizia residenziale sociale

Il Programma di edilizia residenziale sociale 2010 (ERS) si propone di accrescere l'offerta di alloggi da destinare alla locazione a termine di medio o lungo periodo o permanente a canoni calmierati senza essere un'occasione di consumo di territorio non ancora urbanizzato. Per il finanziamento del programma la Regione ha investito 73 milioni di euro per la realizzazione di 773 alloggi da assegnare alle persone, in possesso di specifici requisiti, che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo a canoni accessibili.

A tutt'oggi il programma è in fase di attuazione, su 60 interventi finanziati, entro i termini previsti dal bando sono stati:

- avviati 54 interventi per un totale di 720 alloggi;
- erogati contributi per un ammontare di circa 23 milioni di Euro;
- ultimati 11 interventi per un totale di 149 alloggi.

Nessun alloggio pubblico sfitto

Il programma formulato dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, è finalizzato ad accrescere la disponibilità di alloggi attraverso interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi di proprietà pubblica vuoti. Il programma ha consentito di aumentare l'offerta di case pubbliche destinate all'area più bisognosa del disagio abitativo con un onere finanziario notevolmente inferiore a quello da sostenere per realizzarne delle nuove, di contenere il consumo di nuovo territorio e, al contempo, di recuperare un ingente capitale che, se lasciato abbandonato, avrebbe subito un processo di degrado. Complessivamente con il programma sono stati investiti 53 milioni di euro, di cui 35 a carico del bilancio regionale, rendendo disponibili 2.256 alloggi.

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto ingenti danni al patrimonio abitativo e per il ripristino del patrimonio ERP sono stati stanziati 37 milioni di euro che hanno consentito di ricostruire 1.358 alloggi. Con l'obiettivo di fronteggiare la situazione di emergenza si è deciso di accrescere il patrimonio ERP con l'acquisto di nuovi alloggi o il ripristino/ristrutturazione di alloggi pubblici temporaneamente vuoti in modo da renderli nuovamente disponibili per l'affitto, stanziando 25 milioni di euro di risorse regionali ai quali si aggiungono, nel 2014, ulteriori 4,4 milioni di euro per il recupero di 199 alloggi ERP localizzati nei Comuni del cratere.

Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

È un programma di iniziativa ministeriale e cofinanziato dalla Regione con l'obiettivo di perseguire più elevati standard di sostenibilità ambientale sia mediante il risparmio di suolo non urbanizzato che attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, il contenimento delle emissioni climalteranti e l'utilizzo di sistemi innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli interventi comprendono alloggi di edilizia residenziale pubblica, alloggi in locazione permanente e a termine per un periodo minimo di 25 anni. I destinatari sono le fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'ERP ma, anche, le persone che pur superando tali limiti di accesso si trovano in condizioni di disagio abitativo. Sono stati ammessi a finanziamento 14 programmi che prevedono la realizzazione di 400 alloggi di cui 143 di recupero.

Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana

Obiettivo del programma è il reperimento di alloggi di ERS attraverso interventi di riqualificazione per contrastare il consumo di suolo e la dispersione degli insediamenti nel territorio, e favorire la nascita di ambiti urbani integrati e ricchi di servizi e funzioni complementari alla residenza. Gli alloggi debbono essere prioritariamente destinati ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

Sono stati finanziati nove interventi per un importo complessivo di 22,4 milioni di euro che attiveranno 34,4 milioni di euro di cofinanziamento. Nel 2012, con la firma degli accordi operativi tra la Regione e Comuni assegnatari, hanno preso avvio gli interventi, localizzati sia su immobili di proprietà pubblica che di proprietà privata, che realizzano circa 320 alloggi in locazione a canone concordato o sociale, per lo più frutto di riconversione di edifici esistenti (175) con l'obiettivo di invertire la tendenza al consumo di suolo.

3.2. Misure per il sostegno delle famiglie

Sostegno nel pagamento dei canoni di locazione

La Regione per fronteggiare l'emergenza abitativa a partire dal 2010-2011 ha adottato alcune misure di sostegno per le famiglie in difficoltà nel corrispondere, con regolarità, il canone di locazione e per favorire la mobilità e la permanenza nel settore delle locazioni.

In via sperimentale ha aderito al primo Protocollo sfratti promosso dalla Prefettura di Bologna e, successivamente, a quello promosso dall'amministrazione provinciale di Modena erogando contributi per la costituzione di fondi pari rispettivamente a 400mila euro e 150mila euro. Inoltre nel 2011 sono state ripartite fra le restanti Province risorse per 350mila euro, in proporzione al numero degli sfratti per morosità.

Nel 2012 la Regione ha rafforzato ulteriormente questa linea d'intervento portando il contributo a 4,3 milioni di euro da ripartire fra le Province e i Comuni capoluogo prevedendo che questi ultimi dovessero partecipare prioritariamente agli interventi attivati dalle Province per rendere più efficaci le misure attivate ed evitare la frammentazione delle risorse. Anche per il 2013 la Regione ha confermato il proprio impegno concedendo alle Province risorse per 2,15 milioni di euro per interventi volti a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto o anche per concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza nel pagamento del canone di locazione.

Il fondo per l'affitto

Il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione ha visto, negli ultimi anni, il progressivo disimpegno finanziario dello Stato a fronte di una crescita sostenuta dei nuclei familiari bisognosi che hanno determinato un analogo effetto di trascinamento sul fabbisogno finanziario richiesto.

Lo Stato nel 2014 di fronte al perdurare della crisi economica ed occupazionale e al crescere delle manifestazioni di disagio abitativo ha rifinanziato il fondo prevedendo che le risorse possano essere utilizzare anche per promuovere la costituzione di agenzie o istituti per la locazione, fondi di garanzia, convenzioni con cooperative edilizie, imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali che mettano a disposizione dei Comuni alloggi da concedere in locazione a canone concordato e anche convenzioni che permettano la rinegoziazione di nuovi contratti a canoni inferiori con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini.

Alla Regione sono stati assegnati 8,5 milioni di euro ai quali si sono aggiunti 2,2 milioni di euro di risorse regionali per un totale di 10,7 cifra comunque inadeguata rispetto ai fabbisogni indicati negli anni precedenti. Per rendere efficaci queste risorse si sono concentrate fra i comuni capoluogo e quelli ad alta tensione abitativa poiché è in queste realtà territoriali che si rileva la quota più elevata del disagio abitativo e i contributi sono stati ripartiti tenendo conto del numero degli sfratti e della popolazione residente in ciascun ente.

Fondo per la morosità incolpevole

È un nuovo fondo statale per contrastare l'emergenza abitativa istituito dalla legge n. 124/2013 con una provvista di 20 milioni di euro per il 2014, incrementati con ulteriori 15,7 milioni di euro dalla legge 80/2014. Alla Regione Emilia-Romagna è stato assegnato l'importo complessivo di 4,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni capoluogo di provincia e quelli definiti ad alta tensione abitativa. I beneficiari delle risorse sono le persone in difficoltà nel pagamento del canone per intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni diverse che hanno un reddito ISE non superiore a 35.000 euro o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non oltre 26.000 euro.

4) Le linee di intervento: la "filiera dell'abitare"

In questi anni l'impegno finanziario della Regione e le iniziative intraprese nel campo delle politiche abitative, oltre a promuovere l'incremento della offerta di alloggi a prezzi e canoni calmierati e garantire il mantenimento e conservazione del patrimonio degli alloggi pubblici, è stata indirizzata anche ad alleviare le condizioni economiche delle famiglie in affitto, integrando con proprie risorse i finanziamenti statali assegnati con il fondo nazionale istituito con la L. n. 431/98. Inoltre la Regione ha svolto efficacemente una fondamentale funzione di

supplenza della assenza dei finanziamenti statali previsti dalla L. n. 13/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

I temi della programmazione di edilizia residenziale sociale per il prossimo quinquennio (2015-2020) saranno caratterizzati da uno sforzo ancora maggiore a favore dell'affitto, sia per continuare a sostenere la domanda (mediante il Fondo a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, cofinanziato dalla Legge n. 80/2014 e dal bilancio regionale), sia per promuovere l'offerta di case in locazione (a termine e permanente) da parte del mercato.

Questa politica si avvale anche di un reindirizzamento del settore dell'edilizia residenziale pubblica alla fascia più bisognosa, che deve usufruire di un alloggio a canone sociale fintanto che le sue condizioni reddituali lo richiedono. Ad una maggiore mobilità dell'ERP deve corrispondere una adeguata offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, a canone calmierato, realizzati o recuperati con il concorso degli operatori privati e con l'apporto dei fondi immobiliari chiusi destinati agli interventi di *social housing*.

Inoltre per contrastare la contingente fase economica recessiva, che ha gravemente colpito il settore delle costruzioni, già fortemente segnato dalla stretta creditizia, l'iniziativa regionale deve contribuire a dare impulso all'economia, sviluppando ulteriormente il programma denominato "*una casa alle giovani coppie*": per favorire l'accesso alla casa, anche con il sistema della proprietà differita, e contemporaneamente offrire un sostegno agli operatori del settore, la Regione intende riproporre il bando che concede contributi a fondo perduto per avvicinare domanda e offerta di case disponibili.

Di fronte ad una rinnovata situazione di disagio abitativo, con poche risorse finanziarie proprie disponibili e la quasi totale assenza di risorse nazionali, la strategia della Regione è quindi quella di porsi come "regista attento" che coordina e indirizza le politiche abitative, tenendo conto delle esigenze territoriali, degli Enti locali, ma anche delle politiche di rilancio dell'economia.

Per intervenire sulle situazioni di disagio abitativo la Regione si propone di attivare una pluralità di strumenti e di linee di intervento fra le quale programmi/progetti di social housing e di cohousing, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari chiusi a carattere etico per la realizzazione di alloggi di ERS nel territorio regionale.

4.1) Il nuovo paradigma dell'*housing sociale*

La definizione europea di social housing proposta dal Cecodhas (Comitato europeo per la promozione del diritto alla casa), è "l'insieme delle attività atte a fornire alloggi adeguati, attraverso regole certe di assegnazione, a famiglie che hanno difficoltà nel trovare un alloggio alle condizioni di mercato".

In Italia il termine housing sociale viene utilizzato per indicare quegli interventi di politica abitativa di interesse generale che escono dai confini tradizionali della edilizia residenziale pubblica e che vedono il concorso di soggetti privati e associazioni non profit.

Il social housing rappresenta quindi uno degli strumenti tramite il quale sostenere la domanda abitativa di quella "area grigia" della popolazione che non rientra nei canoni di povertà economica previsti per accedere all'edilizia residenziale pubblica ma che, allo stesso tempo, non è in grado, da sola, di misurarsi con il mercato libero della casa.

L'art. 1 del DM 22 aprile 2008, recentemente integrato dall'art.10 del Decreto Casa (D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito in L. n. 80 del 23 maggio 2014) è il riferimento per la definizione di alloggio sociale:

"l'alloggio sociale è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinate alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà".

Affrontare il tema dell'*housing sociale* significa porsi anche l'obiettivo del riequilibrio delle situazioni di contesto e del miglioramento della qualità urbana all'interno dei tessuti esistenti e promuovere la realizzazione di progetti urbani integrati in cui la rigenerazione dell'edilizia privata e la riqualificazione della città pubblica siano ricompresi in una iniziativa unitaria e contestuale, in accordo tra l'amministrazione e gli investitori privati.

Occorre perciò ridefinire in un quadro unitario riferito alle politiche urbane gli obiettivi di qualità a cui fare riferimento per generare ai diversi livelli (unità di vicinato, quartiere, ambito urbano, città) un risultato che corrisponda al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e allo stesso tempo a un principio di equità territoriale che consenta di superare il conflitto tra centro e periferie.

Per circoscrivere la fascia di reddito cui fare riferimento per gli utenti dell'edilizia residenziale sociale, si ipotizza quella immediatamente superiore al reddito massimo che consente la permanenza nell'ERP: oggi il tetto è di circa 34.000 euro (ISEE), ma è in via di ridimensionamento tra 20.000 e 30.000 euro, una forbice da definire non appena sarà noto l'impatto del nuovo indicatore ISEE sui redditi delle famiglie. Di conseguenza la fascia ERS dovrebbe riguardare i redditi tra i 30.000 e i 50.000 euro Isee.

Per quanto riguarda i canoni, dovrebbero situarsi al di sotto del livello medio dell'affitto concordato ai sensi della L. n. 431/98: nei centri maggiori il canone di un alloggio di medie dimensioni dovrebbe situarsi al di sotto di 450 euro/mese mentre al di fuori dei comuni limitrofi ai capoluoghi si dovrebbe attestare tra 350 e 400 euro/mese.

Gli interventi di rigenerazione a scala di quartiere sono l'occasione per introdurre la componente necessaria di edilizia sociale in modo diffuso e amalgamato nel contesto, generando ambiti urbani omogenei e ricchi di servizi, in cui la coesione sociale sia un risultato cui puntare senza forzature di piano ma dosando con cura il mix funzionale.

In questo quadro complessivo può trovare spazio una strategia di strumenti coordinati di intervento, tra cui i fondi immobiliari come il fondo FIA della Cassa Depositi e Prestiti, che svolgono un ruolo di supplenza alla attuale rarefazione del credito immobiliare.

Questi strumenti debbono tuttavia essere rivolti a sostenere programmi di rigenerazione delle periferie residenziali, che sono il terreno su cui puntare per la ripresa del settore delle costruzioni: occorre prospettare un nuovo "patto sociale" con la proprietà edilizia che anziché gravare la casa di tasse crescenti, indirizzi il risparmio delle famiglie e gli investimenti del settore in un piano di ricapitalizzazione del patrimonio immobiliare per rinnovarlo e sottrarlo alla estrema vulnerabilità al sisma.

4.2) Esperienze di *cohousing*

Il cohousing è una modalità residenziale costituita da unità abitative private e spazi e servizi comuni ed è caratterizzata da una progettazione e gestione partecipate, condivise, consapevoli, solidali e sostenibili, lungo tutto il percorso. Gli spazi e i servizi comuni ove possibile sono aperti al territorio.

Il cohousing, è un differente modo di abitare e di vivere il condominio, il quartiere e la città, che permette di riscoprire la socialità e la cooperazione tra vicini di casa coniugando spazi privati e spazi comuni.

Cohousing è una parola che potremmo tradurre in co-abitazione: significa abitare in normalissime unità immobiliari con ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune tra i coresidenti che li gestiscono in modo collettivo, ottenendo in questo modo benefici dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Le famiglie che abitano in cohousing hanno in uso esclusivo un alloggio tradizionale, ma in più condividono e gestiscono spazi comuni, come ad esempio una cucina collettiva, sale studio-laboratorio, lavanderia comune, sale di lettura, spazi gioco per i bambini, ecc. fino a dividersi mezzi di trasporto (car-sharing, bike-sharing) orti e giardini.

Il cohousing è una scelta che può favorire, magari per periodi transitori, uno stile di vita di tipo comunitario stimolante e sostenibile: da un lato, infatti, la condivisione di spazi e risorse agevola la cooperazione tra gli individui, dall'altro, unitamente alla costituzione di gruppi d'acquisto e la condivisione di beni e servizi, favorisce il risparmio energetico e diminuisce l'impatto ambientale, consentendo di accedere ad opportunità che per il singolo avrebbero un costo maggiore.

Per queste ragioni il Programma regionale promuoverà iniziative dal basso, con forte contenuto innovativo e di sperimentazione, sostenute dalle amministrazioni locali e finanziate con il concorso di fondazioni bancarie e associazioni non-profit, che vorranno proporre la realizzazione di interventi abitativi in cohousing di tipo cooperativo e convenzionate con i Comuni.

4.3) Costituzione di un fondo immobiliare per l'*housing* sociale

L'affacciarsi sulla scena economica-finanziaria dei fondi immobiliari chiusi per l'*housing* sociale ha prodotto una innovazione di processo nel settore dell'edilizia residenziale sociale, che consente da un lato di immettere sul mercato alloggi in affitto a canone sostenibile e dall'altro di valorizzare l'investimento etico di finanziatori pubblici e privati.

Una opportunità che garantisce un interesse finanziario calmierato per gli investitori e la risposta ai fabbisogni di prima casa in affitto a canoni moderati.

Già il Piano nazionale di edilizia abitativa (DPCM 16 luglio 2009) si proponeva di incrementare l'offerta di case in affitto attraverso strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Uno di tali strumenti consisteva proprio nella costituzione di fondi immobiliari chiusi.

A questo scopo attraverso Cassa Depositi e Prestiti è stato istituito il Fondo Investimenti per l'abitare (FIA) che è un fondo di fondi immobiliari attivo nel settore dell'edilizia sociale e gestito attraverso Società di Gestione del Risparmio (SGR). A questo fondo hanno aderito Ministero delle Infrastrutture, gruppi bancari e assicurativi, casse di assistenza e previdenza privata.

La diffusione dei fondi immobiliari chiusi costituisce una grande opportunità per indirizzare verso il segmento dell'edilizia residenziale sociale flussi finanziari di rilevante entità e per promuovere e sviluppare forme di partenariato pubblico privato. Nella nostra regione si sono già realizzate esperienze positive di *housing* sociale e altre si vanno delineando con il concorso di Cassa Depositi e Prestiti e di diverse SGR.

Al fine di massimizzare l'impatto in termini di edilizia residenziale sociale conseguito dagli interventi realizzati dai fondi immobiliari chiusi, si ritiene utile che tali interventi siano valutati in riferimento alle più generali linee di programmazione di politica abitativa della regione e degli enti locali, anche al fine di indirizzarne la localizzazione e il dimensionamento più opportuni rispetto ai diversi contesti urbani.

Per svolgere tale valutazione è pertanto opportuno che la Regione possa assumere partecipazioni nei fondi immobiliari chiusi che realizzano gli investimenti esclusivamente sul territorio regionale.

In questo quadro la Regione al fine di creare le condizioni per incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, si è dotata di uno strumento legislativo la Legge n. 6 del 30 giugno 2011, che le consente di aderire ai fondi immobiliari chiusi attraverso l'acquisizione di quote sia con apporti in denaro che di immobili. L'adesione regionale è riservata a fondi etici locali finalizzati alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione o alla vendita a prezzi più bassi di quelli di mercato, con il riconoscimento agli aderenti al fondo di ricavi di entità modesta, derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare.

Uno degli obiettivi è quello di individuare progetti idonei a essere finanziati con le risorse del FIA gestito da CDP Investimenti SGR, con il quale occorre definire azioni e forme di collaborazione per la realizzazione di un programma di social housing destinato alla fascia di popolazione che, pur avendo redditi superiori a quelli che danno diritto a un alloggio popolare, non può permettersi di pagare un affitto a canoni di mercato.

Lo sviluppo di iniziative locali, supportate dalla partnership regionale, può prevedere l'iniziativa di operatori privati e cooperative che curano la gestione sociale degli interventi.

I progetti che la Regione si propone di promuovere dovranno essere sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico ed inoltre dovranno privilegiare il recupero urbanistico ed edilizio di aree urbane e la valorizzazione di patrimoni immobiliari dismessi o in via di dismissione ed inoltre dovranno garantire la fattibilità amministrativa ed economico finanziaria degli interventi.

4.4) Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari

Nel programma regionale è da tempo riservata una particolare attenzione ad agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione a particolari categorie di soggetti più disagiate, quali le giovani coppie, le coppie monoparentali monoreddito, le famiglie numerose, i single, le famiglie che si trovano nella condizione di difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a prezzi o a canoni accessibili.

A queste tipologie di famiglie e di coppie la regione intende offrire la prospettiva di una soluzione definitiva del problema della casa, aiutandole ad acquistarla con l'erogazione di un contributo finanziario.

Inoltre attraverso questo intervento pubblico si è contemporaneamente offerto un sostegno agli operatori del settore edile delle costruzioni che, in perdurare della difficile situazione che l'economia italiana sta vivendo, ha colpito in modo particolare.

Con il programma "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" la Regione Emilia-Romagna si propone di dare continuità all'impegno costantemente profuso nel settore delle politiche abitative per contribuire a soddisfare la domanda di servizi abitativi delle fasce più deboli della popolazione ed inoltre di favorire la ripresa delle attività nel settore dell'edilizia abitativa.

Tale obiettivo è perseguito favorendo la possibilità per le giovani coppie ed altri nuclei familiari di acquisire la proprietà della prima casa di abitazione, anche con patto di futura vendita, dopo un periodo di locazione di massimo quattro anni a canone inferiore a quello di mercato, ad un prezzo determinato al momento dell'inizio del periodo di locazione.

Trattandosi di nuclei in via di formazione o di famiglie che per le loro caratteristiche possono essere considerate particolarmente deboli, possono, nell'immediato, non trovarsi nella condizione economica di sostenere l'onere finanziario connesso all'acquisto di un'abitazione, anche nell'ipotesi che il suo prezzo sia inferiore a quello di mercato e malgrado un aiuto finanziario pubblico.

Alla presente delibera di proposta all'Assemblea Legislativa è allegato il programma "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" (Allegato "B") per le motivazioni indicate nelle premesse.

4.5) Nuove modalità per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà

La Regione dedica particolare attenzione alla soluzione dei problemi della casa delle persone e dei nuclei familiari che sono incorsi in situazioni di particolari difficoltà nel far fronte alle spese per i servizi abitativi o che sono state oggetto di procedure esecutive di rilascio delle proprie abitazioni e, integrando in modo sinergico risorse proprie e fondi statali, intende contribuire a dare un aiuto efficace a coloro che spesso possono essere in lista d'attesa nelle graduatorie ERP.

Sono il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione e il fondo inquilini morosi incolpevoli i due strumenti sostenuti da risorse statali e regionali per far fronte a queste esigenze. Con l'individuazione di priorità e criteri di riparto, pur in presenza di risorse non proporzionali al fabbisogno, si punta a sostenere le situazioni di maggiore difficoltà.

Nel 2014 lo Stato ha rifinanziato il fondo per l'affitto prevedendo risorse anche per il 2015 per ridurre l'emergenza abitativa e stabilendo che tali risorse potevano essere utilizzate dai Comuni anche per altri interventi quali la costituzione di agenzie per la locazione, di fondi di garanzia, attività di promozione con imprese di costruzioni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ed infine la possibilità di stipulare nuovi contratti a canoni inferiori con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini.

Uno degli obiettivi delle politiche abitative del nuovo programma è quello di incentivare la costituzione di agenzie per la locazione (previste anche nella L.R. n. 24/2001), agenzie che dovrebbero mettere in atto gli strumenti necessari per reperire gli alloggi sul mercato privato e assegnarli in affitto ai destinatari. Le agenzie per l'affitto svolgono una funzione che si è rivelata molto utile a facilitare i rapporti tra proprietari e inquilini garantendo la riscossione dei canoni, nei confronti dei proprietari, e il rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti da entrambe le parti.

L'eliminazione del rischio morosità e dell'incertezza sui tempi di rientro nella disponibilità del bene possono creare le condizioni per una maggiore disponibilità dei proprietari ad affittare gli alloggi sfitti a condizioni e canoni vantaggiosi per i locatari. Inoltre l'adozione del canone concordato, che fa scattare per i proprietari l'aliquota della cedolare secca al 10% può produrre un effetto calmierante nei prezzi delle locazioni e far emergere una quota del sommerso esistente nel mercato degli affitti.

Nel 2015, con i finanziamenti assegnati dallo Stato sul fondo affitto che ammontano a circa 8,6 milioni di euro ai quali si vanno ad aggiungere 2 milioni di euro di fondi regionali, la Regione ha deciso di modificare i criteri e le procedure per il riparto ai Comuni beneficiari nel caso che decidano di erogare direttamente i contributi alle famiglie quale forma di sostegno al reddito per il pagamento dei servizi dell'abitare.

Le nuove modalità prevedono che i Comuni producano una graduatoria e che per la formazione della stessa si utilizzi il rapporto canone/reddito con l'obiettivo di soddisfare le domande che presentano i valori più elevati del rapporto. A ciascun nucleo potrà essere concesso un importo che può variare da un minimo di 3 mensilità di affitto ad un massimo di 6 e comunque entro un tetto di 2.000 euro.

Il decreto di riparto dispone inoltre che *una quota non superiore al 25% è destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art.1, comma 1 della L. 9/2007¹ sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo prioritariamente la sottoscrizione di nuovi accordi a canone concordato.* Nell'Emilia-Romagna questa tipologia di procedura di sfratto è poco presente infatti, nel 2013 i dati del Ministero degli interni, evidenziano 218 sfratti su tutto il territorio regionale per finita locazione, su un totale di oltre 7.600 procedure esecutive, pari circa al 3%. A questa tipologia di sfratti si ritiene di riservare una quota non superiore al 10% delle risorse disponibili che i Comuni, nel caso di mancato utilizzo, potranno ri-destinare alle finalità principali del fondo per l'affitto.

Il fondo inquilini morosi incolpevoli, un nuovo fondo statale per contrastare l'emergenza abitativa istituito dalla legge n. 124/2013, che con la legge n. 80/2014 ha visto incrementare le risorse complessive e, soprattutto, stabilire il suo rifinanziamento fino al 2019, prevede che nel 2015 saranno attribuiti alla Regione 3,7 milioni di euro.

Il 70% del fondo viene ripartito fra tutte le Regioni utilizzando il numero dei provvedimenti di sfratto emessi dell'autorità giudiziaria mentre il restante 30% è stato ripartito fra le Regioni che hanno adottato misure per il contenimento del disagio abitativo (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania).

Il decreto di riparto individua i Comuni beneficiari che sono solo quelli ad alta tensione abitativa individuati nella delibera Cipe 87/2003, che per l'Emilia-Romagna sono 39, e dà la definizione di morosità incolpevole come oggettiva impossibilità a provvedere al pagamento del canone per intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni diverse. Stabilisce, inoltre, in modo puntuale, i criteri per l'accesso al fondo che sono:

- ✓ limiti di reddito (ISE non superiore a 35.000 euro o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non oltre 26.000 euro);
- ✓ sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- ✓ possesso, da parte del locatario, di un contratto regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio da almeno un anno;
- ✓ cittadinanza italiana o di un paese dell'UE o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.

4.6) Valorizzazione e rinnovamento del parco alloggi di proprietà pubblica

La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, perseguendo un'efficace gestione degli alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per renderli fruibili a tutte le categorie di utenti e ad assegnarli in modo continuativo, come già era negli obiettivi del programma *Nessun alloggio pubblico sfitto*. Come indicato dall'art.1 della L.R. 24/01 e s.m.i, le finalità della programmazione degli interventi di edilizia residenziale sociale sono volte, tra l'altro, a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di resistenza al sisma, di sicurezza (linee vita, ecc.), di accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Per comporre un programma di interventi diventa necessario disporre di informazioni attendibili, esaustive e tempestive sullo stato del patrimonio di alloggi ERP non solo dal punto di vista quantitativo misurato anche in termini di proprietà pubblica/privata a seguito dei processi di alienazione degli anni scorsi ma, soprattutto, delle caratteristiche strutturali e qualitative degli alloggi e degli edifici necessarie per produrre quadri conoscitivi utili

¹ Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e residenti nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto nei confronti dei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ai 27mila euro, che siano o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica alle stesse condizioni anche ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

nella fase di impostazione dei programmi di intervento, di monitoraggio delle attività realizzate e di rendicontazione dei risultati.

Con la collaborazione delle Acer, delle società in house degli enti locali e dei Comuni che gestiscono in proprio il loro patrimonio sarà resa operativa una banca dati aggiornata relativa al patrimonio e l'anagrafe dell'utenza ovvero dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi ERP.

Gli ultimi dati a disposizione stimano il patrimonio composto da 6.499 edifici suddivisi in circa 11.750 corpi scala che comprendono 55.628 alloggi di cui 51.455 occupati, che rappresentano circa il 93% degli alloggi, dove risiedono oltre 119mila utenti.

Programma di recupero degli immobili ERP

Sul parco alloggi è attualmente in corso una analisi conoscitiva che si avvale delle strutture tecniche di Acer, cui si affianca un audit energetico effettuato su modello RSE in recepimento della Direttiva CE 2010/31 per il Ministero Economia e Finanze. Lo studio è parte di una più generale indagine conoscitiva sul patrimonio edilizio nazionale avente lo scopo di predisporre una analisi di fattibilità nella prospettiva di adeguamento all'obiettivo di edifici ad energia quasi zero.

Lo studio consiste nella classificazione del parco edifici ERP di ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna per epoca di costruzione e tipologia edilizia, in modo da definire un numero limitato di modelli di comportamento energetico e gli interventi ottimali per migliorarne l'efficienza nell'ottica del bilanciamento costi/benefici e di una valutazione del tempo di ritorno dell'investimento.

Attualmente il consumo medio per alloggio ai fini del condizionamento invernale e della produzione di acqua calda sanitaria è stimato in 140 Kwh/mq/anno per alloggio.

L'obiettivo è di ridurre almeno del 30% tale consumo medio partendo dagli edifici più obsoleti, in cui è necessario intervenire sull'isolamento dell'involucro edilizio, per poi realizzare un intervento di installazione di impianti centralizzati con caldaie a condensazione e valvole termostatiche, usufruendo degli incentivi del conto termico.

Il programma si avvarrà di più canali di finanziamento. In primo luogo i fondi ripartiti alle Regioni dal Ministero Infrastrutture e trasporti in attuazione della legge 80/2014, art. 4 che assegna alla Regione Emilia-Romagna un fondo di euro 35.173.991,11 destinato ad un programma di recupero degli alloggi ERP.

In secondo luogo il programma si candida al finanziamento dell'Asse 4 del Programma Operativo Regionale POR-FESR (*low carbon economy*) in cui è prevista un'azione prioritaria per sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell'edilizia abitativa.

Le linee di intervento previste nel POR-FESR per gli edifici pubblici sono le seguenti:

- ristrutturazione di edifici o complessi di edifici;
- installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo;
- regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici;
- installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico.

I progetti proposti dovranno essere corredati da diagnosi energetiche che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento dell'Asse 4 del POR.

Infine con Decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 sono state attribuiti alla Regione Emilia-Romagna 4.977.645,46 milioni di Euro, derivanti dalla ripartizione del "Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'art. 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", da utilizzare, attraverso la predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali.

Gli interventi consistono nella realizzazione, potenziamento e manutenzione di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia che consentono di ridurre i consumi di energia e dei relativi costi e sono quindi del tutto coerenti con il programma di recupero di efficienza del patrimonio pubblico.

Allegato "B"**L.R. 24/2001****PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****"UNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE ED ALTRI NUCLEI FAMILIARI"**

1. Obiettivi del programma

Con la realizzazione del programma, "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" l'amministrazione regionale si propone la finalità di soddisfare celermente, e a condizioni più agevolate di quelle di mercato, la domanda di servizi abitativi delle giovani coppie ed altri nuclei familiari che non riescono a trovare soluzioni abitative adeguate alle proprie condizioni economiche e di sostenere gli operatori economici del settore edilizio particolarmente colpito dalla difficile situazione economica generale che ha manifestato i suoi effetti negativi in questo settore.

2. Le risorse del programma

Le risorse che si prevede di destinare alla realizzazione del programma ammontano a euro 12.000.000,00 che troveranno allocazione nell'ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2015-2017 e che verranno rese disponibili solo a seguito della approvazione della legge regionale di bilancio di previsione 2015-2017.

Le risorse finanziarie potranno eventualmente essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.

3. Contributi

Le risorse di cui è dotato il programma saranno utilizzate per la concessione di un contributo unitario per alloggio di importo massimo non superiore a 25.000,00 euro finalizzato a ridurre il prezzo di vendita di alloggi destinati alla locazione o assegnazione in godimento con proprietà differita o alla proprietà.

Tale contributo può essere elevato a 30 mila Euro per i soggetti residenti nei comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell'ambito dello stesso Comune di residenza o in un comune ad esso conterminante ricompreso nell'elenco dei Comuni danneggiati delle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena e Ferrara.

4. Tipologie di intervento, prezzi e canoni

Gli alloggi che possono formare oggetto del contributo regionale devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento, per un massimo di 4 anni, con proprietà differita o alla proprietà.

Durante il periodo della locazione o assegnazione in godimento, che precede il trasferimento ai nuclei familiari della sua proprietà, il canone di locazione dell'alloggio deve essere calcolato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e smi (canoni concordati).

Il prezzo di vendita dell'alloggio è determinato dal prodotto del prezzo per metro quadrato per la superficie complessiva dell'alloggio, scontato del contributo pubblico di cui al precedente punto 3. e non deve essere superiore a 350 mila Euro.

5. Soggetti che offrono gli alloggi

Gli alloggi oggetto del programma devono essere messi a disposizione dai soggetti privati (imprese, cooperative, ecc.) aventi i requisiti stabiliti dal bando che la Giunta Regionale emanerà in attuazione della deliberazione di approvazione del programma.

La selezione delle proposte dei soggetti che offrono gli alloggi può avvenire anche attraverso un applicativo WEB.

6. Soggetti destinatari

Gli alloggi oggetto di questo programma sono destinati a:

- giovani coppie (nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 40 anni);
- nuclei monoparentali (nuclei costituiti da un solo genitore - vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile - che abbia non più di 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico;
- nuclei numerosi (nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 18)
- nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità (nuclei in possesso del provvedimento di sfratto esecutivo);
- nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
- persone singole (nuclei costituiti anagraficamente da un solo componente che non abbia compiuto 40 anni di età.

La selezione dei beneficiari dei contributi può avvenire anche attraverso un applicativo WEB.

7. Bando

Il bando emanato dalla Giunta Regionale per l'attuazione del programma, dettaglierà le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di contributo che concorrono alla sua realizzazione, la localizzazione e le caratteristiche degli alloggi da ammettere a finanziamento, i requisiti dei soggetti operatori che offrono gli alloggi, le tipologie di nuclei familiari destinatarie dei finanziamenti e i requisiti soggettivi, il prezzo di vendita, le procedure e le modalità di selezione dei beneficiari dei contributi e gli aspetti tecnici, amministrativo-contabili attinenti alla realizzazione del programma stesso ed inoltre l'eventuale previsione di specifiche condizioni per i soggetti residenti nei Comuni della regione interessati dagli eventi sismici.

Allegato “C”

Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014

1. Obiettivi del programma

La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, perseguendo un'efficace gestione degli alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per assicurare il costante adeguamento degli immobili alle normative vigenti e assegnare gli alloggi in modo continuativo ai nuclei familiari aventi titolo. Tale finalità è coerente con gli obiettivi del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica promosso dall'art. 4 del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto interministeriale del 16.03.2015, con il quale sono stati emanati i criteri di riparto delle risorse alle regioni e definite le tipologie degli interventi ammissibili a finanziamento.

Il presente programma regionale costituisce pertanto un primo provvedimento attuativo per gli interventi di valorizzazione e qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni, a valere sui finanziamenti ripartiti dal succitato decreto, e si propone l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli immobili e degli alloggi anche al fine di ridurre i costi di gestione e di conduzione da parte degli assegnatari.

Ciò comporta l'opportunità di integrare nel programma anche le finalità e le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna con decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 relativo al "Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'art. 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", da utilizzare, attraverso la predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali.

Anche questo provvedimento si propone la realizzazione, potenziamento e manutenzione di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia che consentono di ridurre i consumi e i relativi costi per gli utenti, finalità che risultano del tutto in linea con il presente programma di recupero di efficienza del patrimonio pubblico.

2. Le risorse del programma

Il programma si avvarrà dunque, come già anticipato, di più canali di finanziamento. In primo luogo i fondi ripartiti alle Regioni dal Ministero Infrastrutture e trasporti in attuazione della legge 80/2014, art. 4 che assegna alla Regione Emilia-Romagna un fondo di Euro 35.173.991,11 destinato ad un programma di recupero degli alloggi ERP con due differenti modalità di intervento :

- un primo lotto di risorse pari a 6.546.994,28 Euro, di cui all'Art. 2 lett. A del decreto di riparto, destinate ad un piano di interventi diffusi di non rilevante entità, per lavori di importo non superiore a € 15.000/alloggio volti a rendere disponibili alloggi attualmente non locati per la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria;
- un secondo lotto di risorse pari a 28.626.996,83 Euro di cui all'Aer. 2 lett. B per interventi di maggiore entità (fino ad un massimo di € 50.000/ alloggio) destinati a un programma di ripristino strutturale ed efficientamento energetico degli edifici.

A ciò si sommano le risorse del decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 con cui sono stati attribuiti alla Regione Emilia-Romagna 4.977.645,46 Euro, derivanti dalla ripartizione del "Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'art. 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", da utilizzare, attraverso la predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali.

Inoltre il programma intende accedere al cofinanziamento dell'Asse 4 del Programma Operativo Regionale POR-FESR (*low carbon economy*) in cui è prevista un'azione prioritaria per sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell'edilizia abitativa.

3. Normativa di riferimento per il settore dell'energia

Direttiva 2010/31/UE Ecbd2 (edifici a consumo quasi zero):

- Gli edifici di nuova costruzione dal 31 dicembre 2020 (2018 per gli edifici pubblici) dovranno avere un'elevatissima prestazione energetica (nearly zero energy buildings) con una significativa quota coperta da fonti rinnovabili
- Per il patrimonio esistente si agisce attraverso la valutazione costi/benefici
- Metodologia di calcolo comparativa per la verifica dei parametri standard determinati dagli stati membri

Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 che fissa l'obiettivo di riqualificare annualmente il 3% della superficie utile degli edifici pubblici :

- Audit energetici da ripetere ogni 4 anni negli edifici industriali
- Promozione contratti EPC e misure di incentivazione
- Applicare sistemi di misura per i consumi energetici
- Tecnologie di cogenerazione e teleriscaldamento

Le linee di intervento previste nel POR-FESR per gli edifici pubblici sono le seguenti:

- ristrutturazione di edifici o complessi di edifici;
- installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo;
- regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici;
- installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico.

I progetti proposti dovranno essere corredati da diagnosi energetiche che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento.

4. Tipologie di intervento

- a) Per quanto attiene il programma di cui alla lettera A dell'art. 2 del Decreto del 16.03.2015 gli *interventi di non rilevante entità* corrispondono alle tipologie di cui agli elenchi individuati dalle Acer e trasmessi al Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 della legge n. 80/2014, e sono finalizzati a rendere disponibili alloggi sfitti mediante interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Tali interventi non possono superare il costo medio per alloggio di 15.000 euro e dovranno essere realizzati in tempi brevi, e comunque entro e non oltre 60 giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento.
- b) Per gli interventi di cui alla lettera B dell'art. 2 del Decreto, di importo massimo 50.000 euro per alloggio, saranno fissati nel Bando regionale i criteri di ammissibilità e priorità in base ai seguenti obiettivi operativi:
- miglioramento dell'efficienza energetica tale da ridurre di almeno il 30% i consumi di energia registrati nell'ultimo biennio per la produzione di calore e acqua calda sanitaria.
 - miglioramento sismico attraverso interventi sulle componenti strutturali degli edifici.
 - miglioramento della salubrità e sostenibilità ambientale degli immobili mediante la sostituzione di componenti edilizi che contengono amianto, piombo o altri materiali nocivi.
 - abbattimento delle barriere architettoniche esistenti all'interno degli alloggi e superamento delle barriere all'accessibilità delle parti comuni.
 - interventi di manutenzione straordinaria delle coperture e delle altre parti comuni.
 - miglioramento della mix tipologica degli alloggi, per corrispondere alle caratteristiche dei nuclei famigliari degli assegnatari, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, frazionamenti e accorpamenti di unità abitative, parziali cambi d'uso.

5. Soggetti destinatari

Soggetti attuatori degli interventi e destinatari dei finanziamenti sono i Comuni, le Unioni dei Comuni e le Acer in qualità di gestori del patrimonio ERP di proprietà comunale.

Nella individuazione delle priorità regionali per la localizzazione degli interventi, si terrà conto dei parametri di disagio abitativo delle diverse situazioni urbane e delle particolari esigenze dei Comuni che hanno subito gravi danni in conseguenza di calamità naturali, come il sisma del maggio 2012.

6. Soggetti proponenti

Le Acer propongono alla Regione, sentiti i relativi tavoli territoriali di coordinamento delle politiche abitative, l'elenco degli interventi da candidare al finanziamento entro un congruo termine che sarà definito nel Bando regionale in ottemperanza alle indicazioni del decreto interministeriale del 16.3.2015, che fissa in 120 gg. dalla data di pubblicazione il termine ultimo per la trasmissione di tali elenchi validati dalla Regione al Ministero Infrastrutture.

7. Bando

Il bando sarà emanato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del presente programma da parte dell'Assemblea legislativa, per consentire l'attuazione del programma entro i termini di cui sopra, e dettaglierà le modalità di presentazione e valutazione delle proposte di intervento e le procedure attuative del programma nonché le modalità del monitoraggio trimestrale della attuazione degli interventi da parte dei soggetti assegnatari.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.